

CONVENZIONE DI TIROCINIO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

il Liceo Scientifico "France Prešeren" (Cod. Fisc. 80016570329) con sede legale in Trieste, Strada di Guardiella 13/1, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato da Loredana Guštin nata a Trieste il 30 gennaio 1962, domiciliata per la sua carica presso la sede suddetta;

E

il Comune di Trieste – d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" - rappresentato dalla dott.ssa Tiziana TIOZZO – Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali – domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta.

PREMESSO

–che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

–che la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola – lavoro;

–che il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 reca la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 sopra richiamata;

–che in mancanza di una normativa di dettaglio applicabile si richiama per analogia, nelle parti compatibili, il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998 n. 142, che disciplina le modalità di attuazione e di esecuzione dei tirocini formativi e di orientamento in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni;

–che il Consiglio d'Istituto del Liceo France Prešeren con propria delibera n. 6 del 5 febbraio 2014 ha autorizzato, per l'anno scolastico 2014/2015 per gli studenti della terza, quarta e quinta classe del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, l'organizzazione di tirocini formativi e di orientamento;

–che con deliberazione giunta n. dd., immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Trieste e il Liceo Scientifico "France Prešeren" di Trieste;



tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti in tirocinio in alternanza scuola-lavoro, nelle persone di studenti della terza, quarta e quinta classe del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate per il periodo di una/quattro settimane.

Art. 2.

Il tirocinio in alternanza scuola-lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

Durante il tirocinio in alternanza scuola-lavoro l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile comunale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascuno studente inserito presso le strutture del Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto di formazione in alternanza scuola – lavoro, secondo lo schema dell'allegato "A", contenente:

- il nominativo dello studente;
- i nominativi del tutore del soggetto proponente e del responsabile del soggetto ospitante;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del progetto di formazione in alternanza, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge l'attività di formazione in alternanza scuola – lavoro;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3.

Durante il tirocinio in alternanza scuola-lavoro lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di formazione in alternanza.

Art. 4.

Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore.



In caso di incidente durante lo svolgimento del progetto di formazione in alternanza scuola-lavoro, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La presente Convenzione non comporta a carico del Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione e, per il Soggetto Ospitante, potrà essere prorogata con determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino per un ulteriore triennio, salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle parti almeno due mesi prima della scadenza mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 6.

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Trieste.

ART. 7.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del Liceo Scientifico "France Prešeren" di Trieste.

Il presente atto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. n. 4, Tariffa Parte II, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Fatto in un unico originale con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Per il Comune di Trieste
dott.ssa Tiziana Tiozzo

Trieste,
Per il Liceo Scientifico "France Prešeren"
la dirigente scolastica
prof. Loredana Guštin

